

## **BGer 6B\_281/2019 vom 19. Mai 2020**

Bundesgericht, 2020-05-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6B\\_281\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_281_2019)

FR: TF 6B\_281/2019 du 19 mai 2020

IT: TF 6B\_281/2019 del 19 maggio 2020

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Le pretese d'indennità previste dall'art. 429 cpv. 1 lett. a-c CPP fanno parte del giudizio penale e rientrano quindi nelle decisioni pronunciate in materia penale giusta l' art. 78 cpv. 1 LTF ( DTF 139 IV 206 consid. 1). Rivolto contro una sentenza finale ( art. 90 LTF ), emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza ( art. 80 cpv. 1 LTF ), il gravame è tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ) e di principio ammissibile. La legittimazione a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF è data.

#### **E. 1.2**

Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto ( art. 106 cpv. 1 LTF ). Non è quindi vincolato né agli argomenti sollevati nel gravame né ai considerandi della precedente istanza. Esso può accogliere il ricorso sulla base di un motivo non invocato, rispettivamente respingerlo con una motivazione diversa da quella addotta dalla precedente istanza ( DTF 145 II 153 consid. 2.1; 142 V 118 consid. 1.2).

#### **E. 2.1**

In concreto è litigioso unicamente il rifiuto della CARP di riconoscere al ricorrente un'indennità per il danno economico ai sensi dell' art. 429 cpv. 1 lett. b CPP . Egli sostiene che a seguito dell'apertura del procedimento penale, D.\_\_\_\_\_ avrebbe rescisso unilateralmente il contratto concluso il 12 dicembre 2013 con B.\_\_\_\_\_ SA per la durata di otto anni (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2022) e una cifra d'affari annua prevista di fr. 4'900'000.--. Rileva che D.\_\_\_\_\_ costituiva un cliente importante e che il contratto in questione avrebbe aperto alla nuova società la prospettiva di inserirsi con successo nel mercato ticinese dei servizi logistici e di acquisire in seguito ulteriori clienti. Il ricorrente fa valere il risarcimento per i mancati dividendi che avrebbe percepito quale azionista al 50 % di B.\_\_\_\_\_ SA fino al 2022, qualora D.\_\_\_\_\_ non avesse rescisso il contratto. Egli quantifica tale perdita economica in fr. 4'256'422.--, facendo riferimento, oltre al guadagno derivante dal contratto con D.\_\_\_\_\_, a quello che avrebbe conseguito da un contratto concluso con un altro cliente (F.\_\_\_\_\_) e da una prospettata crescita annua del 5 % dei ricavi della società.

#### **E. 2.2**

Giusta l' art. 429 cpv. 1 lett. b CPP , se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale. L' art. 429 cpv. 2 CPP prevede che l'autorità esamini d'ufficio le pretese dell'imputato e possa invitarlo a quantificarle e a provarle. Questa normativa fonda una responsabilità causale dello Stato, il quale è tenuto a risarcire l'integralità del danno che è in un rapporto causale ai sensi del diritto della responsabilità civile con il procedimento penale ( DTF 142 IV 237

consid. 1.3.1). Per potere essere risarcito, il danno economico invocato deve trovarsi in un rapporto di causalità adeguata con il procedimento penale. Non è per contro necessario che il danno economico dell'imputato sia riconducibile ad un determinato atto procedurale ( DTF 142 IV 237 consid. 1.3.3 e 1.3.4). Secondo la giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il procedimento penale è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a produrre o a favorire un pregiudizio simile a quello realizzatosi. Si tratta al riguardo di una questione di diritto che il Tribunale federale esamina liberamente ( DTF 142 IV 237 consid. 1.5.2 e rinvii).

### **E. 2.3**

La Corte cantonale ha ritenuto che il danno derivante dalla rescissione, da parte di D.\_\_\_\_\_, del contratto concluso con B.\_\_\_\_\_ SA colpirebbe il patrimonio di quest'ultima società e rappresenterebbe per il ricorrente, in veste di azionista della stessa, soltanto un danno indiretto, che non sarebbe risarcibile sotto il profilo dell' art. 429 CPP . La CARP ha inoltre considerato che la perdita di valore azionario non è stata sostanziata dal ricorrente, che si era limitato ad esporre quantificazioni "prudenziali" e teoriche e non aveva dimostrato la riconducibilità di tale perdita al procedimento penale. La precedente istanza ha altresì rilevato che il contratto sottoscritto con D.\_\_\_\_\_ prevedeva per l'anno 2014 una fase di implementazione, durante la quale il rapporto tra le parti poteva essere sciolto dietro pagamento di una penale. Nella fattispecie, la penale ammontava a fr. 300'000.-- ed è effettivamente stata versata da D.\_\_\_\_\_ a B.\_\_\_\_\_ SA.

### **E. 2.4**

Contrariamente all'opinione della CARP, l'esistenza di un danno indiretto non è in casu di per sé decisiva per negare l'indennizzo giusta l' art. 429 CPP . Determinante per il risarcimento è, come visto, la questione di sapere se il danno è in un rapporto di causalità adeguata o meno con il procedimento penale (cfr. DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1-1.3.4). La CARP ha inoltre ravvisato a torto il danno invocato dal ricorrente nella diminuzione di valore delle azioni di B.\_\_\_\_\_ SA: in realtà egli ha fatto valere la perdita economica per i mancati dividendi derivanti da tali azioni. È comunque dubbio che il ricorrente abbia sufficientemente comprovato le sue pretese relative al danno economico. Ciò, in particolare, con riferimento al contratto esistente con F.\_\_\_\_\_, di cui non sono stati specificatamente adottati i motivi e le circostanze della rescissione, e all'aspettativa di una crescita, regolare e costante, del 5 % all'anno dei ricavi dell'impresa fino al 2022. La questione può nondimeno rimanere indecisa, siccome le pretese del ricorrente devono in ogni caso essere respinte.

### **E. 2.5**

Come accertato dalla Corte cantonale sulla base del comunicato stampa del 5 giugno 2014 di D.\_\_\_\_\_ allegato all'istanza di indennità, la rescissione del contratto relativo alla fornitura di servizi logistici concluso con B.\_\_\_\_\_ SA è riconducibile al procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente e del coimputato. In tale comunicazione, D.\_\_\_\_\_ ha precisato che il 3 giugno 2014 il consiglio di amministrazione ha "deciso di non ritenere possibile mantenere in essere il rapporto contrattuale con B.\_\_\_\_\_ SA", siccome "a seguito in particolare delle procedure penali nelle quali sono coinvolti i suoi dirigenti" , la società

"non appare in grado di garantire dal 1° gennaio 2015 l'organizzazione per la fornitura ineccepibile di quei servizi che la Direzione di D.\_\_\_\_\_ si aspettava" . È inoltre

accertato che, in conseguenza della rescissione del contratto, D. \_\_\_\_\_ ha versato a B. \_\_\_\_\_ SA una penale di fr. 300'000.-- conformemente a quanto previsto dalle condizioni contrattuali.

È quindi assodato che il procedimento penale contro il ricorrente costituisce una condizione senza la quale D. \_\_\_\_\_ non avrebbe sciolto il contratto. L'esistenza di un nesso causale naturale tra il procedimento penale e la rescissione del contratto, rispettivamente il mancato guadagno invocato è perciò data. La causalità deve però anche essere adeguata, nel senso che il procedimento penale deve essere idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a produrre il pregiudizio invocato dal ricorrente.

In concreto, la previsione secondo cui il procedimento penale pendente contro il ricorrente ed il coimputato avrebbe impedito alla B. \_\_\_\_\_ SA di adempiere le prestazioni previste dal contratto costituisce una semplice supposizione di D. \_\_\_\_\_. Nell'ambito dell'inchiesta, il ricorrente non è stato privato della libertà personale e non sostiene che non avrebbe potuto continuare a svolgere la sua attività lavorativa. Non adduce che B. \_\_\_\_\_ SA non sarebbe stata in grado di fornire le prestazioni concordate. Un eventuale inadempimento del contratto non poteva apparire manifesto in quella fase della procedura e non imponeva a D. \_\_\_\_\_ di rescindere anticipatamente il contratto. Tanto più che ciò ha comportato l'obbligo per D. \_\_\_\_\_ di versare a B. \_\_\_\_\_ SA una penale di fr. 300'000.--. L'inizio del contratto era previsto per il 1° gennaio 2015 e, in caso di inadempimento, D. \_\_\_\_\_ disponeva dei rimedi previsti dal diritto contrattuale (cfr. art. 97 segg. CO). Il contratto medesimo prevedeva, in caso di inadempienza e in difetto di un intervento correttivo tempestivo, il diritto per la controparte di recedervi con un preavviso ridotto a sei mesi (cfr. punto n. 9.1 seg. del contratto). D. \_\_\_\_\_ ha per contro optato per una rescissione del contratto già nel giugno 2014, durante la fase di implementazione dello stesso, dietro pagamento di una penale di fr. 300'000.-- (cfr. punto n. 11.4 del contratto). Questa scelta è stata fondata su una valutazione di opportunità e non è stata necessariamente imposta dall'apertura dell'inchiesta contro il ricorrente e il coimputato. Il fatto che nei loro confronti fosse pendente un procedimento penale promosso dal precedente datore di lavoro non era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a comportare la disdetta anticipata del contratto litigioso da parte di D. \_\_\_\_\_ quale cliente di B. \_\_\_\_\_ SA. In tali circostanze, non essendo realizzato un rapporto di causalità adeguata con il procedimento penale, non si giustifica di accollare alle autorità penali il pregiudizio economico che ne è derivato al ricorrente (cfr. DTF 142 IV 237 consid. 1.5.3). A maggiore ragione, un nesso causale con il procedimento in oggetto deve essere escluso nell'ipotesi, invero non accertata, che la rescissione del contratto da parte di D. \_\_\_\_\_ fosse piuttosto riconducibile al procedimento penale aperto nei confronti di alcuni suoi organi.

Considerato che, secondo il ricorrente, l'intero progetto imprenditoriale sarebbe sfumato a seguito della rescissione del contratto con D. \_\_\_\_\_, devono parimenti essere respinte le sue pretese relative al danno economico per la perdita del contratto con F. \_\_\_\_\_ e per il mancato incremento dell'attività di B. \_\_\_\_\_ SA.

## **E. 2.6**

Il ricorrente sostiene che il caso in esame sarebbe diverso da quello oggetto della sentenza pubblicata in DTF 142 IV 237, in cui è stata negata la causalità adeguata tra il procedimento penale e il licenziamento oggettivamente ingiustificato di un insegnante in

seguito prosciolto dall'imputazione di reati contro l'integrità sessuale ai danni di un'allieva. Adduce che, in concreto, la rescissione del contratto con B.\_\_\_\_\_ SA da parte di D.\_\_\_\_\_ non era illegale, essendo avvenuta in modo conforme alle disposizioni del contratto.

Tuttavia, il fatto che, nella fattispecie, il rapporto tra le parti sia stato interrotto nel rispetto dei termini contrattuali non significa ancora che questa cessazione si collochi in un rapporto di causalità adeguata con il procedimento penale nei confronti del ricorrente. Come visto, una disdetta anticipata non era di per sé giustificata dal procedimento penale, ma costituiva una scelta gestionale di D.\_\_\_\_\_ che, a quello stadio della procedura, avrebbe potuto continuare il rapporto contrattuale, rescindendolo soltanto in caso di un effettivo inadempimento da parte di B.\_\_\_\_\_ SA ed evitando di riflesso il pagamento di una penale di fr. 300'000.--.

### **E. 3**

Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.